

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA 2000/39/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2000

relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006	L 38	36	9.2.2006
► <u>M2</u>	Direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009	L 338	87	19.12.2009



DIRETTIVA 2000/39/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2000

relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 98/24/CE del Consiglio, la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di valori limite indicativi in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, da fissare a livello comunitario.
- (2) Nello svolgimento del suo compito, la Commissione è assistita dal Comitato scientifico in materia di valori limite dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), istituito in virtù della decisione 95/320/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Per ogni agente chimico per il quale è fissato un valore limite indicativo di esposizione, a livello comunitario, gli Stati membri devono stabilire un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e determinandone la natura in conformità con la prassi e la legislazione nazionali.
- (4) I valori limite indicativi di esposizione professionale devono essere considerati una parte importante della strategia globale volta a garantire la protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi.
- (5) Un primo e un secondo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale sono stati stabiliti dalle direttive della Commissione 91/322/CEE ⁽³⁾ e 96/94/CE ⁽⁴⁾ sulla base delle disposizioni della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
- (6) La direttiva 80/1107/CEE è stata abrogata con effetto dal 5 maggio 2001 dalla direttiva 98/24/CE.
- (7) È opportuno stabilire nuovamente, sulla base della direttiva 98/24/CE, i valori limite indicativi di esposizione precedentemente fissati dalle direttive 91/322/CEE e 96/94/CE sulla base della direttiva 80/1107/CEE.
- (8) L'elenco di cui all'allegato della presente direttiva contiene le sostanze di cui all'allegato della direttiva 96/94/CE e include una serie di sostanze, per le quali valori limite indicativi di espo-

⁽¹⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 86.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 3.12.1980, pag. 8.

▼B

sizione sono stati raccomandati dal comitato SCOEL, dopo valutazione dei dati scientifici più recenti di cui si dispone quanto agli effetti per la salute dell'esposizione professionale a tali sostanze. In considerazione di quanto precede e per motivi di chiarezza deve procedersi alla rifusione della direttiva 96/94/CE.

- (9) È necessario stabilire valori limite di esposizione a breve termine per talune sostanze, onde tener conto degli effetti derivanti dall'esposizione a breve termine.
- (10) Per taluni agenti è necessario anche tener conto della possibilità di penetrazione attraverso la pelle, per garantire il migliore livello possibile di protezione.
- (11) La direttiva costituisce un'iniziativa pratica verso il raggiungimento della dimensione sociale del mercato interno.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Sono fissati valori limite indicativi di esposizione per gli agenti chimici di cui all'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri fissano valori limite nazionali di esposizione per gli agenti chimici di cui all'allegato, tenuto conto dei valori comunitari.

Articolo 3

1. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni di legge, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore di cui alla presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva della Commissione 96/94/CE è abrogata con effetto dalla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

▼B*ALLEGATO***ELENCO DEI VALORI LIMITE INDICATIVI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE**

Einecs ⁽¹⁾	CAS ⁽²⁾	Denominazione dell'agente	Valori limite				Notazio- ne ⁽³⁾
			8 ore ⁽⁴⁾		Breve termine ⁽⁵⁾		
			mg/m³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	mg/m³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	
200-467-2	60-29-7	Dietiletere	308	100	616	200	—
200-662-2	67-64-1	Acetone	1 210	500	—	—	—
200-663-8	67-66-3	Cloroformio	10	2	—	—	Pelle
200-756-3	71-55-6	Tricloroetano 1,1,1-	555	100	1 110	200	—
200-834-7	75-04-7	Etilammina	9,4	5	—	—	—
200-863-5	75-34-3	Dicloroetano, 1,1-	412	100	—	—	Pelle
200-870-3	75-44-5	Fosgene	0,08	0,02	0,4	0,1	—
200-871-9	75-45-6	Clorodifluorometano	3 600	1 000	—	—	—
201-159-0	78-93-3	Butanone	600	200	900	300	—
201-176-3	79-09-4	Acido propionico	31	10	62	20	—
202-422-2	95-47-6	o-Xilene	221	50	442	100	Pelle
202-425-9	95-50-1	Diclorobenzene, 1,2-	122	20	306	50	Pelle
202-436-9	95-63-6	1,2,4-Trimetilbenzene	100	20	—	—	—
202-704-5	98-82-8	Cumene	100	20	250	50	Pelle
202-705-0	98-83-9	Fenilpropene, 2-	246	50	492	100	—
202-849-4	100-41-4	Etilbenzene	442	100	884	200	Pelle
203-313-2	105-60-2	e-Caprolattarne (polvere e vapore)	10	—	40	—	—
203-388-1	106-35-4	Eptan-3-one	95	20	—	—	—
203-396-5	106-42-3	p-Xilene	221	50	442	100	Pelle
203-400-5	106-46-7	Diclorobenzene, 1,4-	122	20	306	50	—
203-470-7	107-18-6	Alcole allilico	4,8	2	12,1	5	Pelle
203-473-3	107-21-1	Etilen glicol	52	20	104	40	Pelle
203-539-1	107-98-2	Metossipropanolo-2, 1-	375	100	568	150	Pelle
203-550-1	108-10-1	Metilpentan-2-one, 4-	83	20	208	50	—
203-576-3	108-38-3	m-Xilene	221	50	442	100	Pelle
203-603-9	108-65-6	2-Metossi-1-metiletilacetato	275	50	550	100	Pelle
203-604-4	108-67-8	Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)	100	20	—	—	—
203-631-1	108-94-1	Cicloesanone	40,8	10	81,6	20	Pelle
203-726-8	109-99-9	Tetraidrofurano	150	50	300	100	Pelle
203-737-8	110-12-3	5-Metilexan-2-one	95	20	—	—	—
203-767-1	110-43-0	Eptano-2-one	238	50	475	100	Pelle
203-808-3	110-85-0	Piperazina (polvere e vapore)	0,1	—	0,3	—	—

▼B

Einecs ⁽¹⁾	CAS ⁽²⁾	Denominazione dell'agente	Valori limite				Notazio- ne ⁽³⁾
			8 ore ⁽⁴⁾		Breve termine ⁽⁵⁾		
			mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	
203-905-0	111-76-2	Butossietanolo, 2-	98	20	246	50	Pelle
203-933-3	112-07-2	2-Butossietilacetato	133	20	333	50	Pelle
204-065-8	115-10-6	Etere dimetilico	1 920	1 000	—	—	—
204-428-0	120-82-1	1,2,4-Triclorobenzene	15,1	2	37,8	5	Pelle
204-469-4	121-44-8	Trietilammina	8,4	2	12,6	3	Pelle
204-662-3	123-92-2	Acetato di isopentile	270	50	540	100	—
204-697-4	124-40-3	Dimetilammina	3,8	2	9,4	5	—
204-826-4	127-19-5	N,N-Dimetilacetammide	36	10	72	20	Pelle
205-480-7	141-32-2	Acrilato di n-butile	11	2	53	10	—
205-563-8	142-82-5	Eptano, n-	2 085	500	—	—	—
208-394-8	526-73-8	1,2,3-Trimetilbenzene	100	20	—	—	—
208-793-7	541-85-5	5-Metileptano-3-one	53	10	107	20	—
210-946-8	626-38-0	Acetato di 1-metilbutile	270	50	540	100	—
211-047-3	628-63-7	Acetato di pentile	270	50	540	100	—
	620-11-1	Acetato di 3-amile	270	50	540	100	—
	625-16-1	Acetato di terz-amile	270	50	540	100	—
215-535-7	1330-20-7	Xilene, isomeri misti, puro	221	50	442	100	Pelle
222-995-2	3689-24-5	Sulfotep	0,1	—	—	—	Pelle
231-634-8	7664-39-3	Acido fluoridrico	1,5	1,8	2,5	3	—
231-131-3	7440-22-4	Argento, metallico	0,1	—	—	—	—
231-595-7	7647-01-0	Acido cloridrico	8	5	15	10	—
231-633-2	7664-38-2	Acido ortofosforico	1	—	2	—	—
231-635-3	7664-41-7	Ammoniaca anidra	14	20	36	50	—
231-954-8	7782-41-4	Fluoro	1,58	1	3,16	2	—
231-978-9	7783-07-5	Seleniuro di idrogeno	0,07	0,02	0,17	0,05	—
233-113-0	10035-10-6	Acido bromidrico	—	—	6,7	2	—
247-852-1	26628-22-8	Azoturo di sodio	0,1	—	0,3	—	Pelle
252-104-2	34590-94-8	(2-Metossimetiletossi)-propanolo	308	50	—	—	Pelle
		Fluorori inorganici	2,5	—	—	—	—

⁽¹⁾ Einecs: European Inventory of Existing Chemical Substances.

⁽²⁾ CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

⁽³⁾ Una notazione cutanea attribuita ai valori limite di esposizione rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

⁽⁴⁾ Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.

⁽⁵⁾ Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato.

⁽⁶⁾ mg/m³: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 KPa.

⁽⁷⁾ ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m³).